

585.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio).....	6
Missioni vaevoli nella seduta del 29 ottobre 2021 .....	2	Atti di controllo e di indirizzo.....	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente) .....	2	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	8
Proposta di modificazione al Regolamento (Annunzio).....	3	Iniziative normative volte al contrasto dei cosiddetti « contratti pirata » nonché all'effettivo rispetto della rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva ed intendimenti in ordine all'introduzione di un salario minimo orario – 2-01352.....	8
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei (Trasmissione di un documento).....	3	Chiarimenti in merito al regime Iva applicato al trasporto via mare prestato per finalità esclusivamente turistiche – 2-01349.....	10
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze).	3	Iniziative normative volte alla proroga del cosiddetto « bonus facciate » nonché alla salvaguardia delle relative pratiche <i>in itinere</i> – 2-01353.....	11
Documenti ministeriali (Trasmissione).....	5, 6		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**COMUNICAZIONI****Missioni valevoli nella seduta del 29 ottobre 2021.**

Piera Aiello, Amitrano, Ascani, Ascari, Barelli, Bergamini, Boschi, Braga, Brescia, Brunetta, Cancelleri, Cantalamessa, Carfagna, Casa, Castelli, Cavandoli, Ceccanti, Cirielli, Colletti, Colucci, Davide Crippa, D'Armando, D'Inca, D'Uva, Dadone, Delmastro Delle Vedove, De Maria, Luigi Di Maio, Marco Di Maio, Di Stefano, Fassino, Ferro, Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, Franceschini, Frusone, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giachetti, Giacomoni, Giorgetti, Grande, Grimoldi, Guerini, Invernizzi, Lapia, Liuni, Lollobrigida, Lorefice, Losacco, Lupi, Macina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin, Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè, Mura, Nardi, Nesci, Orlando, Paita, Paolini, Parolo, Pastorino, Patassini, Perantoni, Picchi, Rampelli, Rizzo, Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto, Schullian, Scutellà, Serracchiani, Carlo Sibilialia, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tasso, Tateo, Testamento, Vianello, Vignaroli, Zanettin, Zoffili, Zolezzi.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 28 ottobre 2021 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa delle deputate:

LAZZARINI e FOSCOLO: « Disposizioni in materia di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi dell'alimentazione, e introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale in materia di istigazione all'anorexia e alla bulimia » (3340).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge D'ORSO ed altri: « Disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni nei casi di morosità incolpevole » (3128) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Carlo.

La proposta di legge LICATINI ed altri: « Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica » (3287) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Raffa.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 29 ottobre 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2381. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile » (*approvato dal Senato*) (3341).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

*V Commissione (Bilancio e Tesoro)*

BILOTTI: « Misure per lo sviluppo e la rigenerazione economica e sociale dei comuni delle aree interne » (3281) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.**

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:

MADIA, GRIBAUDO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SENSI e ORFINI: « Articoli 109, 109-bis e 109-ter: Modifica della disciplina in materia di petizioni » (Doc. II n. 25).

Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

### **Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2021 (Doc. LXXIII-bis, n. 15).

Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale, in data 28 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-

ticolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 201 del 23 settembre-28 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 743), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 23 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale), nella parte in cui prevede che l'ambito applicativo della legge sia limitato « agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi », invece che « agli sbarramenti ed ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza e che determinino un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020 nella parte in cui prevede, alle lettere *a)* e *b)*, la congiunzione « e/o », anziché la congiunzione « e »;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020;

dichiara non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento agli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 9 della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere *l*) ed *s*), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 202 del 6-28 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 744), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40-*bis* della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante « Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regio-

nale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali », nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante « Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40-*bis* della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) »;

dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del comma 11-*quinquies* dell'articolo 40-*bis* della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2021.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla II Commissione Giustizia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

Sentenza n. 203 del 23 settembre-28 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 745), con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), inserito dall'articolo 55, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Napoli;

Sentenza n. 204 del 6-28 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 746), con la quale: dichiara

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 5, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce;

Sentenza n. 205 del 7-28 ottobre 2021 (Doc. VII, n. 747), con la quale:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 55, quinto comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Modena;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 660, sesto comma, e 663 del codice di procedura civile e dell'articolo 55, quinto comma, della legge n. 392 del 1978, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Modena.

#### **Trasmissione dal Ministro della salute.**

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, aggiornata al 15 settembre 2021 (Doc. CCXL, n. 14).

Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

#### **Trasmissione dal Ministro per la pubblica amministrazione.**

Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 27 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte dell'Istituto nazionale di statistica, riferita agli anni 2019 e 2020 (Doc. CCXXXIX, n. 5).

Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con nota 2021/0677/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al capitolo 4, elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) unitamente allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello stesso piano triennale.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).



Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2021, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con nota 2021/0677/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al capitolo 4, elaborato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) unitamente allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello stesso piano triennale.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

#### **Trasmissione dal Ministro della cultura.**

Il Ministro della cultura, con lettera in data 28 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione annuale sull'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, riferita all'anno 2020 (Doc. XXIX, n. 2).

Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

#### **Annuncio di progetti di atti dell'Unione europea.**

La Commissione europea, in data 28 ottobre 2021, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi

dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 final), corredata dal relativo allegato (COM(2021) 656 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2021) 301 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 29 ottobre 2021.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/003 IT/Porto Canale (COM(2021) 935 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021) 936 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE URGENTI

**Iniziative normative volte al contrasto dei cosiddetti « contratti pirata » nonché all'effettivo rispetto della rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva ed intendimenti in ordine all'introduzione di un salario minimo orario – 2-01352**

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

il tema dei contratti nazionali sottoscritti da sigle di rappresentanza minori, fittizie o di comodo, che puntano a ridurre i costi per le aziende abbassando le retribuzioni e sottraendo benefit, riguarda ormai la stragrande maggioranza dei settori lavorativi: dal commercio alla logistica, dalla metalmeccanica al tessile, alla vigilanza;

secondo l'ultimo *report* del Cnel, a giugno 2021 si contavano in Italia addirittura 985 contratti nazionali vigenti (compresi quelli del settore pubblico), di cui più della metà scaduti da anni;

come riportato da *Il Giorno* il 22 agosto 2021, una ricerca dell'Ordine dei commercialisti, stima due terzi di contratti pirata sul totale, che « generano fenomeni di *dumping* » con condizioni al ribasso per « minimi retributivi, giorni di ferie, orari di lavoro e tutele »;

secondo i dati della Cgia di Mestre, su 935 contratti registrati al Cnel nei settori più disparati, 351 sono firmati da sigle che sono « scatole vuote », non riconosciute dallo stesso organismo: 4 su 10, il 37,5 per cento

del totale. Un numero triplicato negli ultimi 10 anni;

« La pandemia ha peggiorato la situazione – ha detto al Giorno Ivana Di Tanno, della Uil Trasporti Lombardia – perché le persone in stato di necessità sono costrette ad accettare di tutto »;

come evidenziato da Andrea Gianni su *Il Giorno* il 18 agosto 2021, confrontando un contratto « pirata » con il Ccnl « leader », frutto della contrattazione fra associazioni di categoria e Cgil, Cisl e Uil, spiccano le differenze: anzianità più basse, solo due giorni di permesso in caso di lutto, zero ore di astensione retribuita, una scure sulla maggiorazione legata ai turni di notte;

nell'edilizia, su 74 contratti depositati al Cnel « il 50 per cento è sottoscritto da associazioni che non rappresentano nessuno »;

nel commercio su 257 contratti nazionali ben 121 sono firmati da sigle fittizie;

come riportato da *Il fatto quotidiano.it* il 13 ottobre 2021, nel tessile il contratto Cisl per i cosiddetti « faconisti » (la subfornitura) prevede « un trattamento da 1.290 euro per un aiuto modellista che per fare lo stesso mestiere in un'azienda che applica il Ccnl siglato da Sistema moda Italia e confederali prenderebbe invece 1.794 euro ». All'ottavo livello, quello degli inservienti o addetti a mansioni di manovalanza, la paga base è 816 euro. Il caso più recente: a fine settembre una nuova associazione datoriale del settore della concia delle pelli e un sindacato autonomo hanno partorito un contratto nazionale che presenta « forti dif-



ferenze salariali » al ribasso rispetto a quello di Unic – concerie italiane e settoriali di Cgil, Cisl e Uil, rinnovato a gennaio;

come evidenzia Chiara Brusini su *Il Fatto Quotidiano* il 13 ottobre 2021, nella logistica e trasporto il Ccnl principale, rinnovato a maggio dopo due anni di attesa e lo sciopero di marzo, prevede ora per i profili più bassi un minimo di 1.328 euro per il personale non viaggiante e poco più di 1.700 per i conducenti, cifre che saliranno di 90 euro a regime nel 2024. Ma di contratti ce ne sono altri 76, tra cui quello firmato da Confederazione esercenti agricoltura artigianato commercio con minimi contrattuali da 958 euro e il Ccnl di Italia Impresa, Associazione imprese italiane, Aiva e Fitral che, come attestano le tabelle Cnel, per il primo livello d'inquadramento prevede 1.084 euro per i soci e 1.130 per i non soci. Per non parlare del contratto collettivo sottoscritto l'anno scorso da Assodelivery con Ugl Rider, che garantiva 10 euro all'ora ma solo « proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate » e inquadra i ciclofattorini come lavoratori autonomi senza diritto a malattia, maternità e tredicesima: dichiarato illegittimo dal tribunale di Bologna;

tra i settori più colpiti dai contratti « pirata » figura la vigilanza: in base al Ccnl Vigilanza privata firmato da Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl è prevista una retribuzione di 930 euro lordi al mese, dichiarata inadeguata dai tribunali poiché al di sotto della soglia di povertà assoluta;

come riportato dal sito *vigilanzaprivataonline.com*, in una lettera scritta da una guardia giurata e pubblicata dagli organi di stampa viene denunciata la situazione della vigilanza privata, ed in particolare dei servizi fiduciari, caratterizzati da salari spesso inferiori ai minimi costituzionali. Nella lettera si legge « Il nostro CCNL (peraltro scaduto dal 31 dicembre 2015) prevede ahimè delle retribuzioni nette che si aggirano mediamente sui 4 euro orari, che per un lavoratore full time si traducono in circa 700 euro al mese »;

nonostante svariati tentativi delle parti sociali e dei Governi ancora non esiste un

meccanismo di misurazione della rappresentatività delle sigle sindacali che permetta di realizzare quanto disposto dall'articolo 39 della Costituzione, che prevede che i sindacati possano essere « (...) rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce »;

l'unica tutela possibile per i lavoratori risiede – in assenza di una qualunque previsione normativa di salario minimo e di misurazione della rappresentanza sindacali – nelle sentenze dei giudici del lavoro, che come evidenzia il giuslavorista Fausto Raffone a *Ilfattoquotidiano.it* « non si traducono in un azzeramento del contratto e l'esito della causa vale solo per chi la fa »;

in risposta all'interrogazione n. 5-06884, a firma Segneri, concernente iniziative in ordine alla introduzione nell'ordinamento italiano di un salario minimo, la sottosegretaria per il lavoro e le politiche sociali delegata ha specificato il 21 ottobre che « l'introduzione del salario minimo va legata ad una legge sulla rappresentanza, al fine di potenziare la contrattazione collettiva attraverso un intervento legislativo in materia di rappresentatività sindacale, necessario a salvaguardare il salario minimo da fenomeni distorsivi e tutelare il più possibile i lavoratori » –;

quali urgenti iniziative normative intenda assumere per porre un freno definitivo al proliferare dei « contratti pirata », garantendo a tutti i lavoratori una retribuzione equa e dignitosa, unitamente a condizioni di lavoro tollerabili;

quale sia l'orientamento politico del Ministro interpellato in merito all'adozione di un salario minimo orario che renda inapplicabili per legge i « contratti pirata » sottoscritti da sigle sindacali non rappresentative dei lavoratori e quali iniziative di competenza intenda adottare per coniugare tale istanza con un intervento in materia di rappresentatività sindacale che ga-

rantisca una contrattazione collettiva virtuosa e aderente ai requisiti costituzionali.  
(2-01352) « Costanzo, Schullian ».

***Chiarimenti in merito al regime Iva applicato al trasporto via mare prestato per finalità esclusivamente turistiche – 2-01349***

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, in conformità con la direttiva europea n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (articolo 371), ha da sempre agevolato ai fini dell'Iva il trasporto acqueo di persone, qualificandolo come esente fino al 2016 (ai sensi dell'articolo 10, n. 14, del citato decreto del Presidente della Repubblica, in vigore fino al 31 dicembre 2016) e come imponibile con aliquota agevolata al 5 per cento dal 2017 in avanti (ai sensi del n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica);

la menzionata disciplina si applica pacificamente anche a tutte le imprese operanti nel settore del cabotaggio a corto raggio, tra le quali sono incluse quelle che effettuano trasporto di persone via mare sulle piccole isole italiane;

con riferimento all'applicazione di tali regimi agevolativi, diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate hanno assunto posizioni discordanti nei confronti di imprese operanti nel settore del cabotaggio a corto raggio che effettuano trasporti pubblici a finalità turistica sulle piccole isole. Si tratta in particolare di quelle imprese la cui gestione caratteristica si sostanzia sia nel trasporto da e per la località di interesse turistico, sia nella circumnavigazione delle piccole isole per scopo di visita turistica, ferma restando, in entrambi i casi, la

prestazione di un servizio di mero trasporto e l'assenza di servizi accessori a bordo;

in particolare, in relazione a servizi di trasporto identici tra loro, quanto a modalità esecutive che contenuto delle prestazioni, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, come per esempio quelli campani, hanno considerato illegittima l'applicazione del regime agevolato (esenzione da Iva fino al 2016), ritenendo che tale regime non possa applicarsi ai trasporti effettuati con finalità turistica; di contro, altri uffici territoriali, come quelli liguri, hanno assunto una posizione diametralmente opposta, considerando invece illegittima l'omessa l'applicazione del regime di esenzione, in capo ad alcune imprese operanti in detto settore;

in questo assai disordinato contesto, l'associazione di categoria, Associazione italiana armatori trasporto passeggeri – Aiatp, ha lamentato la grave situazione di incertezza normativa in cui versa il settore del trasporto turistico su tutto il territorio nazionale e ha presentato una richiesta di consulenza giuridica alla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, al fine di chiarire definitivamente il corretto trattamento Iva da applicare alle attività di trasporto turistico e garantirne conseguentemente una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale;

la direzione centrale, con la risoluzione n. 8/E del 2 febbraio 2021, ha confermato che il trasporto via mare deve beneficiare del regime Iva agevolato anche quando è prestato per finalità turistiche, così fornendo un'interpretazione unitaria della norma valevole per tutto il territorio nazionale e quindi per tutti gli uffici territoriali;

tale posizione è stata decisamente ribadita nella successiva risposta ad interpellato n. 530 del 2021 resa sul medesimo tema, con la quale la direzione centrale ha confermato la natura di trasporto agevolato per le imprese che prestano un servizio di trasporto a scopo turistico via mare;

allo stato sussiste un contrasto evidente tra la posizione assunta a livello

centrale dall’Agenzia delle entrate e le contestazioni sollevate alle imprese operanti nel settore del trasporto turistico da alcuni uffici territoriali, mirate a disconoscere l’applicazione del regime Iva agevolato al trasporto con finalità turistiche, quale è quello effettuato sulle piccole isole (circumnavigazione dell’isola e trasporto andata e ritorno verso i punti di interesse turistico);

da ciò emerge che, nonostante i tentativi di chiarimento della direzione centrale, sussiste ancora una situazione di perdurante incertezza applicativa, sulla reale portata delle disposizioni su richiamate;

le contestazioni sollevate sul territorio e la presa di posizione con esse manifestata si risolvono in un notevole aggravio di costi: (i) per le imprese del settore del trasporto pubblico turistico che, operando esclusivamente nei confronti di consumatori finali (B2C), non possono esercitare il diritto di rivalersi sui propri clienti della maggiore Iva accertata (diritto invero accordato solo in relazione ad operazioni B2B *ex* articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e devono quindi sopportare in via definitiva l’esorbitante onere della maggiore Iva accertata, che li espone con certezza al fallimento; (ii) per gli utenti del servizio di trasporto turistico che, se si accetta a regime l’impostazione avallata nei detti accertamenti, subiranno, per effetto della rivalsa dell’Iva, un maggior aggravio dei costi per la sua fruizione;

la situazione di grave incertezza sopra descritta si pone altresì in diametrale contrasto con le intenzioni del Governo che, anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha riconosciuto il settore turistico come uno dei più fortemente colpiti dalla pandemia ed intende ora porre in essere una strategia per il suo rilancio, nel dichiarato intento di sostenere — tra l’altro — « la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali nelle isole minori in quanto aree particolarmente fragili e distribuite in ampia parte del territorio nazionale » (così il Pnrr, misura M1C3, Turismo e Cultura 4.0);

in tale contesto, appare evidente la necessità ed urgenza di intervenire al più

presto per definire se il trasporto effettuato per scopi turistici, ivi inclusa la circumnavigazione delle isole, rientri a pieno titolo nella disciplina Iva del trasporto via mare —:

quali iniziative di competenza i Ministri interpellati intendano assumere, al fine di fugare ogni dubbio, in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 10, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in vigore fino al 31 dicembre 2016) e del n. 1-*ter* della tabella A, parte II-*bis*, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica (in vigore dal 1° gennaio 2017), nel senso di chiarire che il trasporto via mare prestato per finalità esclusivamente turistiche, ivi incluso il trasporto prestato per la circumnavigazione delle piccole isole finalizzato a mostrare ai turisti i punti di interesse presenti lungo il percorso e/o ad accompagnarvi i turisti, deve considerarsi esente da Iva fino al 2016 ed imponibile con aliquota agevolata (5 per cento) a partire dal 2017.

(2-01349)

« Lupi, Schullian ».

***Iniziative normative volte alla proroga del cosiddetto « bonus facciate » nonché alla salvaguardia delle relative pratiche in itinere — 2-01353***

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il cosiddetto « bonus facciate » è stato introdotto dalla legge di bilancio 2020 ed è stato prorogato per tutto il 2021 dalla legge di bilancio 2021. Ad oggi, quindi, la detrazione interessa le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021;

i soggetti beneficiari del « bonus facciate » possono portare in detrazione il 90 per cento delle spese sostenute per interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B come individuate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o

in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali;

il « bonus facciate », diversamente dalle altre agevolazioni, non prevede un limite di spesa agevolata; va, inoltre, segnalato che la legge n. 77 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 cosiddetto « Decreto Rilancio » ha esteso anche ai beneficiari del « bonus facciate » la possibilità di optare, oltre che per la fruizione diretta della detrazione, anche per la cessione del credito ad essa corrispondente o, in alternativa, per il cosiddetto « sconto in fattura » anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione con F24, o da cedere a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Tale possibilità sussiste per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021;

nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) — che delinea la struttura della legge di bilancio 2022 — approvato all'unanimità dal Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2021, accanto alla proroga degli altri *bonus* edilizi non si rintraccia quella relativa al « bonus facciate »;

se così fosse, sarebbero numerose le pratiche per la richiesta dell'agevolazione in parola che finirebbero nell'oblio, poiché la normativa vigente prevede tempistiche precise e di certo non brevi (tra interruzione decorrenza termini e proroghe) nell'*iter* di autorizzazione;

questo accade in particolare per gli edifici di valore storico: in presenza di vincoli di natura culturale o paesaggistico,

infatti, è necessario acquisire, prima dell'inizio dei lavori di edilizia pubblica o privata — tra le altre — l'autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

al riguardo, sono giunte agli interpellanti numerose segnalazioni relative all'allungamento dei tempi (tra sospensioni della decorrenza termini e proroghe) di risposta delle Soprintendenze;

la scadenza al 31 dicembre 2021 del cosiddetto « bonus facciate » arreca in questo contesto un grave pregiudizio al diritto di coloro che hanno già iniziato le pratiche per usufruire della misura agevolativa, alla quale si può ascrivere senza dubbio anche il merito di aver contribuito, insieme agli altri *bonus* edilizi, alla ripresa del settore delle costruzioni;

sembra ci sia la volontà di prorogare la misura agevolativa in parola con una percentuale di detrazione inferiore rispetto a quella attualmente prevista —:

quali tempistiche iniziative di carattere normativo intenda intraprendere per la soluzione delle criticità sopra evidenziate, anche attraverso l'inserimento nel disegno di legge di bilancio 2022 — ovvero nel primo provvedimento utile — della proroga del cosiddetto « bonus facciate » che preveda anche la salvaguardia del diritto, per coloro la cui pratica per la richiesta della misura agevolativa sia *in itinere*, di fruire delle detrazioni del 90 per cento delle spese sostenute per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

(2-01353) « Alemanno, Martinciglio ».

